

## SANZIONI REGOLARIZZAZIONI RECLAMI

### PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

In base agli articoli n. [32 e 33 del Regolamento Canone Unico n. 395](#) Sono considerate **abusive** tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate senza la prescritta autorizzazione in corso di validità. Sono considerate **difformi** tutte le iniziative pubblicitarie poste in opera e/o effettuate in modo non corrispondente alle condizioni e caratteristiche dettate dall'autorizzazione in particolare per quanto riguarda la forma, il contenuto, le dimensioni, l'illuminazione, i colori, la sistemazione e l'ubicazione del mezzo pubblicitario.

Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche per mezzo di pubbliche affissioni effettuata senza la prescritta autorizzazione si applicano **un'indennità e una sanzione amministrativa pecuniaria**. L'indennità è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione e/o la diffusione di messaggi pubblicitari fosse stata autorizzata maggiorato del 50 per cento, la sanzione amministrativa pecuniaria è pari all'ammontare della stessa indennità.

Per le difformità sopra descritte che comportano un incremento del canone si applica un'indennità pari al canone che si sarebbe dovuto pagare, se l'installazione fosse stata conforme, maggiorato del 50 per cento.

Ai fini della determinazione dell'indennità e della sanzione, salvo prova contraria, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui viene accertata; la pubblicità temporanea abusiva si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

La sanzione amministrativa irrogata sulla base dell'indennità sopra descritta è ridotta nella misura di 1/3 nel caso in cui il responsabile della violazione provveda al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento esecutivo (l'importo costituito da indennità + sanzione ridotta viene riportato esplicitamente sull'accertamento esecutivo stesso).

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo [23 del D.Lgs. n. 285/1992](#) e s.m.i. del Codice della Strada.

Per tutte le violazioni del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da **un minimo di Euro 25,00** ad un **massimo di Euro 500,00**, ai sensi del D.Lgs. 267/ 2000, secondo una gradualità che è stata stabilita con la [Deliberazione n. 658 del 20/07/2021 della Giunta Comunale](#).

## **SANZIONI ACCESSORIE**

In base all' [Art. 34 del Regolamento Canone Unico Patrimoniale n. 395](#) per gli impianti abusivi o installati in modo difforme, per i quali è redatto un processo verbale di contestazione nel quale viene disposta la rimozione, il competente Ufficio Comunale diffida l'interessato a provvedere direttamente ed a proprie spese entro 10 giorni alla rimozione degli impianti. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, provvede d'ufficio addebitando al responsabile le spese sostenute. In attesa della rimozione provvede l'Ufficio alla copertura.

L'Ufficio provvede alla rimozione immediata degli impianti abusivi, per ragioni attinenti la sicurezza della circolazione stradale, l'ordine pubblico o la tutela dell'ambiente, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Per i mezzi pubblicitari collocati e/o realizzati in modo difforme, rispetto a quanto autorizzato, per i quali è stato redatto un processo verbale di contestazione, il competente Ufficio Comunale intima al responsabile della violazione il ripristino della pubblicità in modo conforme all'autorizzazione rilasciata entro un termine prefissato. La mancata osservanza del termine previsto, comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente rilasciate e l'obbligo di rimozione. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi ed oggetto delle previste sanzioni.

## REGOLARIZZAZIONI

Qualora il soggetto **sanzionato** per aver collocato mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione, intenda regolarizzare la propria posizione, può presentare domanda di mantenimento in opera, redatta, in base all' [Art. 35 del Regolamento Canone Unico n. 395](#)

Qualora non sia possibile presentare la predetta domanda nei termini di scadenza della **diffida** descritta nel paragrafo precedente, è possibile presentare istanza di proroga dell'atto di diffida alla rimozione.

La diffida alla rimozione è sospesa per il tempo necessario al concludersi del procedimento di autorizzazione. In caso di diniego di questa, il soggetto dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario entro il nuovo termine, notificato contestualmente al diniego.

Ferma restando la presunzione di installazione dell'impianto il 1 gennaio dell'anno in cui è accertata la violazione, fino al giorno precedente la data di autorizzazione, dovrà essere corrisposto l'indennità e la relativa sanzione. Dalla data di autorizzazione dovrà essere corrisposto il canone ordinario.

I soggetti che intendano regolarizzare la propria posizione e verso i quali non vi è stato accertamento della violazione con processo verbale di contestazione, **possono presentare domanda di mantenimento in opera con autodenuncia** ([MOS D10B 18](#) formato PDF - 20 Kb) – vedi anche [istruzioni](#).

Nei loro confronti verrà applicata, in aggiunta al canone ordinario, un'indennità ragguagliata all'ammontare della sanzione ridotta ad un terzo.

**Non sono ammessi il mantenimento in opera e la presentazione di domanda di regolarizzazione qualora i mezzi pubblicitari costituiscano pericolo per la sicurezza della circolazione stradale e dell'ordine pubblico.**

## RECLAMI

Il reclamo deve essere formulato in forma precisa, per iscritto e con tutte le informazioni necessarie per individuare il problema e facilitare l'accertamento di quanto segnalato.

I reclami possono essere presentati:

- agli **sportelli**, utilizzando l'apposito modulo
- per e-mail all'indirizzo: [cimp@comune.torino.it](mailto:cimp@comune.torino.it)
- per **posta**: Servizio Pubblicità - C.so Racconigi, 49 - 10139 Torino
- attraverso l'**URP** della Città di Torino: piazza Palazzo di Città, 9/a - 10122 Torino;
- email: [urp@comune.torino.it](mailto:urp@comune.torino.it) scaricando il [modulo](#) dal [sito](#) della Città
- mediante il form on line (GST) reperibile cliccando sullo specifico link denominato "[Filo diretto con i cittadini](#)" che collega direttamente all' e-mail del Servizio Pubblicità o alla PEC della Divisione Servizi Tributari e Catasto [tributi@cert.comune.torino.it](mailto:tributi@cert.comune.torino.it)

**Entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo sarà fornita risposta scritta.**